



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 07/07/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

ERCOLANI GIORGIO, Presidente e Relatore

FARANDA PIETRO VINCENZO, Giudice

MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice

in data 07/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1138/2023 depositato il 08/03/2023

proposto da

Ionel Ciprian Pop - PPONCP77E16Z129D

Difeso da

Simone Forte - FRTSMN73R16F839D

ed elettivamente domiciliato presso simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Milano

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 106880202200006910000 IRPEF-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 106880202200006910000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 106880202200006910000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 106880202200006910000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 106880202200006910000 IVA-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 106880202200006910000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pop Ionel Ciprian ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe.

Con primo motivo di ricorso, il ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la "nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancata notifica, nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento in essa contenute e conseguente nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate."

Con ulteriori motivi di ricorso, ha dedotto la "prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate" e la "decadenza dalla notifica delle cartelle esattoriali."

Il ricorrente, inoltre, ha dedotto la "Nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per assenza della ritualità della notificazione dell'intimazione di pagamento. Violazione dell'art. 50 D.P.R. n.602/1973" e la "Nullità del preavviso di fermo amministrativo per omessa indicazione del calcolo degli interessi"; inoltre ha dedotto la "Sospensione del preavviso di fermo amministrativo poiché illegittima per sospensione ex lege. Violazione Legge 228/2012."

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo "l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire", evidenziando che il ricorrente ha già promosso opposizione avverso le cartelle sottese all'atto impugnato con ricorso RG 435/2021. L'Agente per la Riscossione ha precisato che "In tale giudizio il ricorrente contestava il presunto mancato riscontro all'istanza ex L.228/2012, eccepita anche in questa sede di giudizio."

Il ricorrente, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92, stante l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato. Nel merito, ha replicato alle deduzioni del ricorrente.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, sostanzialmente, tesa a replicare alle eccezioni dell'Agente per la Riscossione.

All'udienza di discussione, la Corte ha trattenuto il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per l'ordine di ragioni di seguito evidenziate.

Rileva la Corte che il presente giudizio costituisce, sostanzialmente, esercizio del rimedio recuperatorio avverso le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo oggetto d'impugnazione, di cui il ricorrente deduce l'omessa notificazione.

Orbene, l'Agente per la Riscossione ha prodotto copia della sentenza n. 4454/2021 con cui la CTP Milano si è pronunciata in relazione al ricorso RGR 435/2021 interposto dall'odierno ricorrente avverso le medesime

cartelle oggetto del presente giudizio che, pertanto, è inammissibile per violazione del divieto di ne bis in idem.

Inoltre, l'ammissibilità del rimedio recuperatorio è subordinata alla circostanza che l'impugnazione delle cartelle, di cui il ricorrente deduce la mancata notificazione, sia rivolta nei confronti del primo atto ad esse successivo (tramite cui la parte abbia avuto contezza dell'esistenza degli atti di cui deduce l'omessa notificazione). Tale circostanza risulta esclusa dall'avvenuta proposizione del predetto ricorso avverso tali cartelle.

Per il suesposto ordine di motivazioni, il ricorso risulta inammissibile. Alla soccombenza del ricorrente consegue la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00.

Milano, 07/07/2023

Il Presidente Estensore

ERCOLANI GIORGIO